



SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO

Art. 1 — Denominazione e sede

La "Società per la Creazione di Torino Associazione di Promozione Sociale", siglabile in "SOCREM Torino APS" è un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, che come Ente del Terzo Settore agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017. È stata costituita in Torino il 6 aprile 1883, è stata riconosciuta quale Ente Morale con RD. 25 febbraio 1892 ed ha personalità giuridica; ha sede in Torino, Corso Turati n. 11/c e può istituire uffici, sezioni o sedi secondarie anche in altre località, sia in Italia sia all'estero. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto, salvi gli obblighi di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

La SOCREM Torino è una Associazione di Promozione Sociale apolitica e apartitica costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017, tali attività di interesse generale consistono nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

La SOCREM Torino, pertanto, nell'ambito di tali attività di interesse generale persegue i seguenti scopi:

- la cremazione dei Soci defunti;
- l'attestazione della volontà dei Soci di essere cremati e dell'eventuale destinazione delle ceneri;
- l'effettuazione del servizio di cremazione ai sensi della normativa vigente;
- la diffusione del rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
- la realizzazione, la conservazione e la gestione di aree crematorie e di cimiteri;
- la conservazione delle ceneri come culto della memoria oppure la dispersione delle ceneri (in area cimiteriale o in natura o in sedi private) oppure l'affidamento a familiari o persone designate dal Socio;
- la raccolta, la custodia e l'attestazione delle eventuali disposizioni di fine vita dei Soci;
- la promozione di studi storici e di ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;
- il sostegno economico ad associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro fini la diffusione dell'idea cremazionista;
- la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
- l'assunzione di iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare i problemi legati alla solitudine ed alla malattia;

- la cremazione di animali di affezione, la promozione di tale attività anche tramite iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo.

I predetti scopi possono essere perseguiti anche attraverso la parte cippazione ad enti o società preesistenti o all'uopo costituite.

Art. 3 - Soci

La SOCREM Torino è costituita dai Soci che con l'adesione all'Associazione manifestano la propria scelta cremazionista e si obbligano ad osservare questo Statuto ed i Regolamenti e tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione. Tutti i Soci maggiorenni al corrente con il pagamento della

quota sociale di iscrizione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. A tutti i Soci minorenni è riconosciuto l'elettorato attivo, attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenterà, altresì, il minore in ogni rapporto con l'associazione. Tutti i Soci hanno il diritto, previo congruo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le motivazioni. La SOCREM Torino si avvale della collaborazione di soci volontari nel rispetto degli art. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Associati

I Soci si distinguono in ordinari e benemeriti.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari coloro che avendo personalmente scelto il rito della cremazione versano la quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Soci benemeriti

Sono Soci benemeriti le persone che sostengono l'attività della SOCREM Torino con un contributo significativo, di regola non inferiore a cento volte la quota di iscrizione stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività della SOCREM Torino con donazioni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. La proclamazione dei Soci benemeriti è deliberata dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Recesso

Il recesso dall'associazione non dà diritto al rimborso dei contributi versati a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Presidenti e Consiglieri onorari

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la proclamazione di Presidenti onorari e di Consiglieri onorari per particolari meriti acquisiti durante la loro permanenza nel Consiglio Direttivo della Società e conferisce attestati di benemerenzia a coloro che, con l'opera di volontariato, abbiano significativamente concorso a realizzare gli scopi della SOCREM Torino.

Art. 9 - Diritto d'uso cellette

Il diritto d'uso delle cellette della SOCREM Torino per la conservazione delle ceneri dei cremati e dei servizi accessori è riservato ai Soci della Società, ai coniugi, conviventi, parenti ed affini di Soci ancorché deceduti, con le modalità e previo pagamento del corrispettivo fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea

I Soci costituiscono l'Assemblea e hanno diritto ad un voto. Si applica l'art. 2373 c.c., in quanto compatibile.

I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio; ogni Socio può ricevere un numero di deleghe pari al numero massimo previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente applicabile. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili. L'Assemblea può eleggere per lo svolgimento dei lavori due scrutatori ed un segretario.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio previsionale è convocata in tempo utile per il relativo deposito entro i termini previsti per legge. L'Assemblea è altresì convocata quando occorra procedere alla nomina degli organi Sociali, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica o di almeno 50 (cinquanta) dei Soci aventi diritto al voto o dall'Organo di Controllo. In tali casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Costituzione e quorum.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 200 (duecento) Soci, presenti o rappre-

sentati, e delibera ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, presenti o rappresentati, e delibera ai sensi di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 100 (cento) Soci, presenti o rappresentati. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 120 (centoventi) associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati, sia in prima sia in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto. È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Soddisfatte tali condizioni, l'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

È consentita espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SOCREM Torino è costituito da beni mobili e immobili ivi compresi gli edifici delle aree crematorie e si alimenta: con le quote associative; con oblazioni, lasciti e donazioni.

È costituita una quota indisponibile del patrimonio sociale pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantomila). È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. La SOCREM Torino, non perseguendo alcun fine di lucro, reinveste gli eventuali residui d'esercizio a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Consiglio Direttivo composizione e nomina.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della SOCREM Torino è affidata, salvo le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, ad un Consiglio Direttivo composto di dodici membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni dall'elezione, sono rieleggibili e non percepiscono emolumenti. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per revoca, dimissioni, morte o sopravvenuta inidoneità fisica, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla surroga con il primo dei non eletti o, in mancanza/esaurimento della lista dei non eletti, con elezioni suppletive da parte dell'assemblea degli associati.

Art. 15 - Elezione Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

Il Consiglio elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 16 - Convocazione e costituzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, dal Tesoriere o dal Segretario, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno da trasmettersi con le predette modalità agli Amministratori e all'Organo di Controllo. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo ovvero quando sono intervenuti la maggioranza sia dei Consiglieri sia dei membri dell'Organo di Controllo e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Tesoriere od in subordine dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o di videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nel rispetto dello Statuto sociale e predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio previsionale da presentare ogni anno all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, ad eccezione della approvazione dei progetti di bilancio di esercizio e di bilancio previsionale, conferendo altresì al Consigliere delegato la facoltà di istituire procuratori generali o speciali per l'esercizio dei poteri delegati.

Art. 18 - Rappresentante Legale

Il Presidente rappresenta legalmente ed in giudizio la SOCREM Torino, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Tesoriere o da un altro Consigliere all'uopo designato dal Consiglio.

Art. 19 - Organo di Controllo. Revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale di tre membri. In entrambi i casi i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. ed eletti nel rispetto dell'articolo 2399 c.c. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Tale partecipazione può anche avvenire in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, attraverso le medesime modalità previste per le Assemblee.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; la loro funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SOCREM Torino. La carica può essere assunta a titolo gratuito; se la nomina riguarda revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea potrà stabilirne un compenso entro i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, stabilendone il compenso, salvo che intenda conferire la funzione di revisione legale all'Organo di Controllo. In ogni caso, la funzione di revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I membri dell'organo di controllo e, se diversi da questi ultimi, i revisori legali dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Estinzione o scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, è fatto obbligo alla SOCREM Torino di devolvere il proprio patrimonio secondo le modalità di cui al presente articolo. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per l'estinzione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale l'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 21 - Clausola di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., le relative disposizioni attuative e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.